

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 244

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, GUERZONI, TEDESCO TATÒ,
RANIERI, TOSSI BRUTTI e PECCHIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1992

Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni

ONOREVOLI SENATORI. - Al *referendum* del 9 giugno 1991, che ha voluto introdurre la «preferenza unica» nel voto per l'elezione della Camera dei deputati, avrebbe dovuto fare seguito, immediatamente dopo, una modifica della legge elettorale che estendesse la stessa regola alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Infatti, la volontà del corpo elettorale, espressa col *referendum*, non può che essere interpretata nel senso che la preferenza unica deve costituire l'unico modo di espressione del voto in tutte le elezioni che si svolgono col sistema proporzionale.

Non si è provveduto nell'ultimo scorcio della X legislatura a causa, com'è risaputo,

dei dissensi che all'interno dei Gruppi di maggioranza hanno paralizzato ogni iniziativa di riforma delle leggi elettorali.

Noi siamo convinti che l'adeguamento della legislazione alla volontà referendaria debba essere avvertita dal nuovo Parlamento come un atto dovuto e pertanto presentiamo questo disegno di legge con l'impegno di chiedere le procedure di discussione le più sollecite possibili, anche in relazione alle prossime scadenze elettorali amministrative. Per questo intendiamo conferire alle norme che si riferiscono alla preferenza unica un valore puramente transitorio per le elezioni amministrative che si terranno nel corso del 1992. La disciplina permanente della materia dovrà essere affidata o ai risultati del *referendum* che si terrà nella

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

primavera del 1993 o alla riforma generale del sistema elettorale per i comuni.

Con l'articolo 3 intendiamo estendere alle elezioni amministrative per il rinnovo di tutti i consigli comunali la norma di cui all'articolo 1 della legge 4 febbraio 1992, n. 70, che dispone la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.

L'articolo 4 ripete la norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge approvato da Camera e Senato nella scorsa legislatura (atto Senato n. 3158) e non inclusa nella legge approvata successivamente al rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica con messaggio 28 gennaio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. La reintroduzione dell'appendice per la numerazione delle schede, già prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, e abolita dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, persegue, come osserva il messaggio presidenziale, la finalità «di tutelare la libertà di espressione di voto assicurando che questa avvenga

esclusivamente con scheda che è stata consegnata all'elettore».

Il messaggio presidenziale (*Doc. I, n. 21*, della X legislatura) lamentava tuttavia che, nulla disponendo il testo di legge al riguardo, sarebbe stato il Ministero dell'interno a chiarire quali sarebbero state le operazioni di adempimento del precetto legislativo che i componenti del seggio avrebbero dovuto svolgere.

A questo inconveniente, quantomeno inopportuno trattandosi di materia elettorale, rimedia ora il nostro disegno di legge che espressamente attribuisce al presidente di seggio l'operazione di distacco dell'appendice previo controllo della corrispondenza tra la scheda consegnata all'elettore e quella restituita dopo il voto.

L'articolo 5 estende l'intera normativa alle elezioni per il rinnovo delle circoscrizioni del decentramento comunale.

L'articolo 6, infine, stabilisce la temporaneità delle disposizioni relative alla preferenza unica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 57 del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - 1. L'elettore può esprimere una sola preferenza e solo per un candidato della lista da lui votata.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nella apposita riga tracciata a fianco del contrassegno di lista votata, il nome e il cognome o il solo cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

4. Se la preferenza è espressa per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente ad uno dei contrassegni segnati, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

6. Se sono state espresse più preferenze è valido solo il voto per la lista».

Art. 2.

1. L'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.

1. I contrassegni della lista di candidati per la elezione dei consigli comunali, comprese quelle dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, devono essere riprodotti nelle schede di votazione coi colori depositati unitamente alla lista secondo le modalità stabilite dall'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Le schede di votazione devono essere munite di una appendice destinata all'apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda.

2. L'appendice è staccata dal presidente dopo aver controllato la corrispondenza tra la scheda consegnata all'elettore e quella restituita dopo il voto.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano anche alle elezioni delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1992.